	CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DA PARTE DELLA BANCA	
	DEL SERVIZIO DI TESORERIA (DECRETO LEGISLATIVO	
·		
	N. 267 DEL 18.8.2000) PER ENTI SOGGETTI AL SISTEMA DI	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	"TESORERIA UNICA MISTA" CIG 7406084DD8	
]	L'anno il giorno del	
ľ	mese	
	TRA	
_		
	<u>T]</u>	
(Codice Fiscale/Partita IVA n. con sede in ,	
-	in seguito denominato/a "Ente" rappresentato/a	
C	danella qualità di	
•	in base alla delibera n in	
(data, divenuta esecutiva ai sensi di legge	
	F.	
	La con Sede Sociale in Via	
•	n, Direzione Generale in	
	vian. Codice Fiscale e	
	Partita Iva:	
,	"Tesoriere" rappresentata da nella	
	qualità di	
	*	
	premesso	
	• che l'Ente contraente è sottoposto al regime di	
-	tesoreria unica "mista" di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.	
-	279 del 7 agosto 1997, con le modifiche ed integrazioni	
1	previste dalla Legge 133/2008 art. 77-quater, da	

attuarsi con le modalità applicative di cui alla	
circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e	
della programmazione economica n. 50 del 18 giugno	
1998;	
• che le disponibilità dell'Ente, in base alla natura	
delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità	
speciale infruttifera accesa a nome dell'Ente medesimo	
presso la competente Sezione di tesoreria provinciale	
dello Stato sia sul conto di tesoreria. Sulla prima	
affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni,	
contributi e quanto altro proveniente, direttamente dal	
bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti da	
operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in	
parte, da interventi finanziari dello Stato sia in	
conto capitale che in conto interessi; sul conto di	
tesoreria sono depositate le somme costituenti entrate	
proprie dell'Ente, compresi i trasferimenti da enti	
diversi dallo Stato;	
• che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7	
del D.Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul	
conto di tesoreria devono essere prioritariamente	
utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti disposti	
dall'Ente, fatto salvo quanto specificato nell'ambito	
dell'articolato con riferimento all'utilizzo di somme a	
specifica destinazione;	

• che ai sensi dell'art. 213 il Testo Unico degli Enti	
Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, prevede che	
qualora l'organizzazione dell'Amministrazione e del	
Tesoriere lo consentano, il Servizio di Tesoreria viene	
gestito con metodologie e criteri informatici, con	
collegamento diretto tra il Servizio Finanziario	
dell'Ente e il Tesoriere, al fine di consentire	
l'interscambio dei dati e della documentazione relativi	
alla gestione del Servizio;	
• che la legge 15.03.97 n. 59 all'art. 15, comma 2	
prevede che gli atti e i documenti formati dalla	
Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti	
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle	
medesime forme, nonché la loro archiviazione e	
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e	
rilevanti a tutti gli effetti di legge;	
• che il D.P.R. 10.11.1997, n. 513 (successivamente	
abrogato), ha approvato il regolamento recante criteri	
e modalità per la formazione, l'archiviazione e la	
trasmissione di documenti con strumenti informatici e	
telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della Legge	
n. 59/1997;	
• che il decreto 08.02.1999 del Presidente del	
Consiglio dei Ministri ha dettato le regole tecniche	
per la formazione, la trasmissione, la conservazione,	

la duplicazione, la riproduzione e la validazione,	
anche temporale, dei documenti informatici ai sensi	
dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 513/1997;	
• che il comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. 20.04.1994, n.	
367, stabilisce che i pagamenti dello Stato sono	
effettuati, di regola, con titoli informatici;	
• che ai sensi dell'art. 2 del succitato D.P.R. n.	
367/1994, gli atti e documenti previsti dalla legge e	
dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e	
sulla contabilità generale dello Stato possono essere	
sostituiti a tutti gli effetti anche ai fini della resa	
dei conti amministrativi o giudiziali, da evidenze	
informatiche o da analoghi strumenti di	
rappresentazione e di trasmissione;	
• che con deliberazione in data 09.11.1995 l'autorità	
per l'informatica nelle Pubbliche Amministrazioni	
(AIPA) ora Centro Nazionale per l'informatica per la	
Pubblica Amministrazione (CNIPA) ha provveduto alla	
definizione delle regole tecniche per il mandato	
informatico;	
• che con D.P.R. 28.7.1999, n. 318, è stato emanato il	
regolamento recante norme per l'individuazione delle	
misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati	
personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge	
 31.12.1996, n. 675;	

• che con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è stato approvato	
il testo unico delle disposizioni legislative e	
regolamentari in materia di documentazione	
amministrativa;	
• che con D.Lgs. 23.01.2002, n. 10, sono state emanate	
le disposizioni legislative per il recepimento della	
direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del	
Consiglio del 13.12.1999, relativo ad un quadro	
comunitario per le firme elettroniche;	
• che con D.P.R. 7.04.2003, n. 137 è stato emanato il	
regolamento recante disposizioni di coordinamento in	
materia di firme elettroniche a norma dell'art. 13 del	
decreto legislativo 23.01.2002, n. 10;	
• che ai sensi dell'art. 2 del succitato D.Lgs. n.	
10/2002, si intende per firma elettronica avanzata	
(firma digitale) "la firma elettronica ottenuta	
attraverso una procedura informatica che garantisca la	
connessione univoca al firmatario e la sua univoca	
identificazione, creata con mezzi sui quali il	
firmatario può conservare un controllo esclusivo e	
collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da	
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati	
successivamente modificati";	
• che ai sensi dell'art. 6 del succitato D.Lgs. n.	
10/2002 che ha sostituito il disposto dell'art. 10 del	

D.P.R. n. 445/2000 e successivamente modificato dal D.	
Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione	
digitale), "il documento informatico quando è	
sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di	
firma elettronica avanzata e la firma è basata su di un	
certificato qualificato ed è generata mediante un	
dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa	
inoltre piena prova, fino a querela di falso, della	
provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha	
sottoscritto";	
• che ai sensi del già citato art. 2 del D.Lgs. n.	
10/2002, i certificati qualificati (ossia gli attestati	
elettronici che collegano i dati utilizzati per	
verificare le firme elettroniche ai titolari e	
confermano l'identità dei titolari stessi) sono i	
certificati elettronici conformi ai requisiti di cui	
all'allegato II della direttiva 1999/93 CE rilasciati	
da certificatori che rispondano ai requisiti di cui	
all'allegato II della medesima direttiva;	
• con decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82, è stato	
approvato il codice dell'amministrazione digitale;	
• che il Comune intende utilizzare in assenza di	
specifico strumento informatico il software messo a	
disposizione gratuitamente dal Tesoriere;	
• che il Tesoriere provvederà direttamente per conto	

dell'Ente, senza aggravio di spese per lo stesso, alla	
conservazione della documentazione contabile nel	
rispetto delle regole dettate dal CNIPA ora DigitPA. La	
conservazione verrà effettuata sino alla prescrizione	
_	
decennale;	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
e nell'intesa che la normativa che precede, e	
successive modificazioni ed integrazioni, costituisca,	
per la fornitura del servizio di "mandato informatico",	
la base giuridica alla quale adequarsi e che la stessa	
formi parte integrante e sostanziale del presente	
documento,	
si conviene e si stipula quanto segue:	
Art. 1	
Affidamento del servizio	
1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere	
presso la Filiale di ubicata in Via	
, nei giorni dal lunedì al venerdì e nel	
rispetto del seguente orario: quello praticato per le	
altre operazioni bancarie. Inoltre le operazioni di	
incasso e pagamento possono essere effettuate in	
circolarità aziendale presso tutte le Filiali della	
Bancacon aggiornamento on-line dei	
dati contabili dell'Ente. Il servizio può essere	
_	
dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo	

con l'Ente.	
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata	
dal successivo art. 32, viene svolto in conformità alla	
legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché	
ai patti di cui alla presente convenzione.	
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di	
comune accordo fra le parti e tenendo conto delle	
indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267 del	
2000, alle modalità di espletamento del servizio	
possono essere apportati i perfezionamenti metodologici	
ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo	
svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi	
accordi può procedersi con scambio di lettere.	
Art. 2	
Oggetto e limiti della convenzione	
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente	
convenzione ha per oggetto il complesso delle	
operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente	
e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il	
pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e	
dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme	
contenute negli articoli che seguono; il servizio ha	
per oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e valori	
di cui al successivo art. 27.	
	2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art. 32, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione. 3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267 del 2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere. Art. 2 Oggetto e limiti della convenzione 1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e valori

	2. Esula dall'ambito del presente accordo la	
	riscossione delle "entrate patrimoniali e assimilate"	
	nonché dei contributi di spettanza dell'Ente, affidata	
	sulla base di apposita convenzione; è esclusa altresì	
	la riscossione delle entrate tributarie affidata ai	
	sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15	
	dicembre 1997. In ogni caso, le entrate di cui al	
	presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari,	
	presso il conto di tesoreria.	
	3. L'Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere -	
	ovvero impegna in altri investimenti alternativi	
	gestiti dal Tesoriere stesso - le disponibilità per le	
	quali non è obbligatorio l'accentramento presso la	
	Sezione di tesoreria provinciale dello Stato come	
	disciplinato dalla circolare n. 50 del 18.06.1998 del	
	MEF; qualora previsto nel regolamento di contabilità	
	dell'Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi	
	conti correnti bancari intestati all'Ente medesimo per	
	la gestione delle minute spese economali.	
	Art. 3	
_		1

Esercizio finanziario

1.L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

	Art. 4	
	Riscossioni	
1	. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad	
C	ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli	
а	ppositamente predisposti, numerati progressivamente e	
f	firmati dal responsabile del servizio finanziario o da	
a	altro dipendente individuato dal regolamento di	
C	contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o	
i	mpedimento, da persona abilitata a sostituirli ai	
s	sensi e con i criteri di individuazione di cui al	
	nedesimo regolamento.	
	. Gli ordinativi di incasso possono essere emessi e	
	-	
	rasmessi con "firma digitale" in formato informatico e	
d	levono contenere:	
•	la denominazione dell'Ente;	
•	la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;	
•	l'indicazione del debitore;	
•	la causale del versamento;	
•	la codifica di bilancio e la voce economica;	
•	la codifica SIOPE;	
	il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio	
	inanziario, senza separazione tra conto competenza e	
	conto residui;	
	l'esercizio finanziario e la data di emissione;	
•	le indicazioni per l'assoggettamento o meno	
	10	

all'imposta di bollo di quietanza;	
• l'eventuale indicazione: "entrata vincolata". In caso	
di mancata indicazione, le somme introitate sono	
considerate libere da vincolo;	
• l'annotazione "contabilità fruttifera" ovvero	
"contabilità infruttifera".	
3. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in	
luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in	
ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate	
con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da	
staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente e	
composto da bollette numerate progressivamente.	
4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione	
dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a	
qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso,	
rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione	
della causale del versamento, la clausola espressa	
"salvi i diritti dell'ente". Tali incassi sono	
segnalati all'Ente stesso, il quale emette i relativi	
ordinativi di riscossione entro quindici giorni - o nel	
minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di	
contabilità dell'Ente - e, comunque, entro il termine	
del mese in corso; detti ordinativi devono recare la	
seguente dicitura: "a copertura del sospeso	
n, rilevato dai dati comunicati dal	

Tesoriere.	
5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in	
contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso	
della comunicazione pervenuta dalla competente Sezione	
di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a	
registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Ente	
emette, nei termini di cui al precedente comma 4, i	
corrispondenti ordinativi a copertura.	
6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui	
conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali	
al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il	
prelevamento dai conti medesimi è disposto	
esclusivamente dall'Ente mediante emissione di	
ordinativo cui è allegata copia dell'estratto conto	
postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere	
esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di	
assegno postale e accredita all'Ente l'importo	
corrispondente al lordo delle commissioni di	
prelevamento.	
7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in	
contanti effettuati da tali soggetti per spese	
contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono	
incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita	
ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e	
trattenute su conto transitorio.	

8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a	
mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale	
nonché di assegni circolari non intestati al tesoriere.	
Art. 5	
Pagamenti	
1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di	
pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente	
su moduli appositamente predisposti, numerati	
progressivamente per esercizio finanziario e firmati	
•	
dal responsabile del servizio finanziario o da altro	
dipendente individuato dal regolamento di contabilità	
dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da	
persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i	
criteri di individuazione di cui al medesimo	
regolamento.	
2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della	
legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.	
3. I mandati di pagamento possono essere emessi e	
trasmessi con "firma digitale" in formato informatico e	
devono contenere:	
• la denominazione dell'Ente;	
• l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi	
per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale	
precisazione degli estremi necessari per	
l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del	
13	

codice fiscale ove richiesto;	
• l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere	
- e netta da pagare;	
• la causale del pagamento;	
• la codifica di bilancio e la voce economica, nonché	
la corrispondente dimostrazione contabile di	
disponibilità dello stanziamento sia in caso di	
imputazione alla competenza sia in caso di imputazione	
ai residui (castelletto);	
• la codifica SIOPE;	
• gli estremi del documento esecutivo in base al quale	
è stato emesso il mandato di pagamento;	
• il numero progressivo del mandato di pagamento per	
esercizio finanziario;	
• l'esercizio finanziario e la data di emissione;	
• gli estremi del CIG e del CUP nel caso di pagamenti	
soggetti alla tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della	
Legge 163/2010 e s.m.i.;	
• l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di	
pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi	
estremi;	
• le indicazioni per l'assoggettamento o meno	
all'imposta di bollo di quietanza;	
• l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su	
fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre	

con i fondi a specifica destinazione". In caso di	
mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed	
è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma	
utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo	
medesimo;	
• la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il	
cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il	
pagamento deve essere eseguito;	
• l'eventuale annotazione "pagamento indilazionabile -	
gestione provvisoria".	
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva	
emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti	
derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi	
tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di	
assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse	
a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui	
all'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli	
altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da	
specifiche disposizioni di legge; se previsto nel	
regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta	
presentata di volta in volta e firmata dalle stesse	
persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la	
medesima operatività è adottata anche per i pagamenti	
relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi	
a copertura di dette spese devono essere emessi entro	

quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente	
indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente - e,	
comunque, entro il termine del mese in corso; devono,	
altresì, riportare l'annotazione: 'a copertura del	
sospeso n	
comunicati dal Tesoriere.	
5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati	
direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei	
relativi mandati al Tesoriere.	
6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo	
alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto	
attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed	
eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi	
nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui,	
entro i limiti delle somme risultanti da apposito	
elenco fornito dall'Ente.	
7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi	
stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere	
ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso,	
titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il	
Tesoriere stesso procede alla loro restituzione	
all'Ente.	
8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi	
disponibili ovvero utilizzando, con le modalità	
indicate al successivo art. 21, l'anticipazione di	

tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme	
di legge e libera da vincoli.	
9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di	
mandati che risultino irregolari, in quanto privi di	<u> </u>
uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non	
sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che	
presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione	
della somma e del nome del creditore o discordanze fra	
la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.	
E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali	
complessivi. Qualora ricorra la gestione provvisoria,	
il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle	
relative annotazioni sul mandato o sulla distinta	
accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei	
mandati di pagamento.	
10. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il	
Tesoriere raccoglie la quietanza del creditore ed	
annota gli estremi del pagamento effettuato su	1
documentazione meccanografica da consegnare all'Ente in	
allegato al proprio rendiconto.	
11. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il	
giorno lavorativo bancabile successivo a quello della	
consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da	_
eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente	
sull'ordinativo - per i quali si renda necessaria la	
puri orumidervo per i quari si renda necessaria ia	

raccolta di un 'visto' preventivo - e per il pagamento	
delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente	
medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il	
decimo giorno lavorativo bancabile precedente alla	
scadenza.	
12. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di	
pagamento che dovessero rimanere interamente o	
parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli	
d'ufficio in assegni circolari, per importi non	
superiori ad € 1.000,00, ovvero utilizzando altri mezzi	
equipollenti offerti dal sistema bancario.	
3. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al	
Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione	
di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza	
perentoria successiva a tale data e che non sia stato	
possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15	
dicembre.	
14. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti	
l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai	
sensi del presente articolo sono poste a carico dei	
beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene	
dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli	
oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra	
le somme pagate e guella dei mandati medesimi	
sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli,	
22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2	

sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli	
importi dei suddetti oneri. Per il pagamento dei	
mandati emessi nella stessa giornata a favore dello	
stesso fornitore il Tesoriere applicherà una sola	
commissione.	
15. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli	
estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la	
relativa prova documentale.	
16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi	
previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto	
dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a	
produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle	
retribuzioni del proprio personale, anche quelli	
relativi al pagamento dei contributi suddetti,	
corredandoli delle prescritte modalità per effettuare	
il pagamento. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati,	
procede al pagamento degli stipendi ed accantona le	
somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti	
contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola	
l'anticipazione di tesoreria.	
17. Per quanto concerne il pagamento delle rate di	
mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il	
Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge	
delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti	
necessari, anche tramite apposizione di vincolo	

sull'anticipazione di tesoreria.

Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art. 23, comma 2), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

Art. 6

Documento informatico reversale/mandato

1. Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela dei dati personali.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi

di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro della Economia e Finanze. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica avanzata e la firma è basata su di un certificato qualificato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritto.

Art. 7

Documenti informatici delle Pubbliche Amministrazioni

- 1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
- 2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi all'amministrazione interessata, sia il soggetto che ha effettuato l'operazione. Le regole

tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del Consiglio del Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 8

Firma digitale

- 1. Per firma digitale s'intende un particolare tipo di firma elettronica qualificata e basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

 2. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
- 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero

non risulti revocato o sospeso.

4. L'apposizione ad un documento informatico di una	
firma elettronica, basata su un certificato elettronico	
revocato, scaduto o sospeso, equivale a mancata	
sottoscrizione.	
5. La revoca o la sospensione, comunque motivate,	
hanno effetto al momento della pubblicazione, salvo che	
il revocante o chi richiede la sospensione, non	
dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le	
parti interessate.	
6. L'apposizione di firma digitale integra e	
sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa	
vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,	
contrassegni e marchi di qualsiasi genere.	
7. Attraverso il certificato elettronico si devono	
rilevare, secondo le regole tecniche di cui	
all'articolo 8, comma 2, Decreto Presidente del	
Consiglio dei Ministri dell'8.02.99, la validità del	
certificato elettronico stesso, nonché gli elementi	
identificativi del titolare e del certificatore.	
8. In tutti i documenti informatici delle pubbliche	
amministrazioni la firma autografa, o la firma comunque	
prevista, è sostituita dalla firma digitale, in	
conformità alle norme in vigore in materia.	
Art. 9	
 Sistema di validazione	

1. Per sistema di validazione si intende il sistema	
informatico e crittografico in grado di generare ed	
apporre la firma digitale o di verificarne la validità.	
Art. 10	
Sistema di chiavi	
 Per chiavi asimmetriche si intende la coppia di 	
chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica,	
correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei	
sistemi di validazione di documenti informatici secondo	
le regole definite con la deliberazione CNIPA n. 4 del	
17.02.2005 "Regole per il riconoscimento e la verifica	
_	
del documento informatico (G.U. 3 marzo 2005 n. 51).	
2. Per chiave privata si intende l'elemento della	
coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere	
conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il	
quale si appone la firma digitale sul documento	
informatico.	
3. Per chiave pubblica si intende l'elemento della	
coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso	
pubblico, con il quale si verifica la firma digitale	
apposta sul documento informatico dal titolare delle	
chiavi asimmetriche.	
4. Per chiave biometrica si intende la sequenza di	
-	
codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi	
di sicurezza che impiegano metodi di riscossione	

(reversali) e dei mandati di pagamento in veste elettronica e di ogni altro documento nella stessa veste, inerente la gestione del servizio di tesoreria.

Art. 11

Codici di accesso

1. Ai fini del riconoscimento del soggetto (Ente) <u>durante l'utilizzo del servizio e della firma digitale, </u> per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, la legittimità e la non ripudiabilità dei documenti trasmessi in veste elettronica, si renderà necessaria l'implementazione di un sistema di codici di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall'Ente di appartenenza nelle forme prescritte, provvederà direttamente alla generazione dei codici personali di accesso e trasmetterà con immediatezza al competente ufficio dell'ente di appartenenza ed al Tesoriere una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire il codice identificativo e la parola chiave (password) - da utilizzare per l'accesso al sistema e per la firma digitale dei documenti - con <u>la più scrupolosa cura e diligenza.</u> 2. Gli anzidetti codici sono strettamente personali e non devono essere divulgati o comunicati ad alcuno. L'utente è l'unico responsabile della custodia dei

codici e del loro regolare e legittimo utilizzo nei

tesoriere - risalirà l'eventuale danno conseguente all'uso improprio dei codici suddetti. In caso di smarrimento o furto dei codici, l'utente deve darne immediata comunicazione al Tesoriere con ogni mezzo che consenta una sommaria verifica circa l'identità di chi effettua la comunicazione e deve, altresì, far seguire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'invio di una copia della denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Soltanto dopo la ricezione della suddetta comunicazione, il Tesoriere disattiva i codici e riattiva il procedimento per l'assegnazione di una nuova coppia di codici.

Art. 12

Trasmissione dei documenti in formato informatico

- 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questo dichiarato.
- 2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed alle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 2 e 9, comma 4 del medesimo decreto, sono opponibili ai terzi.

3. Per indirizzo elettronico si intende	
l'identificazione di una risorsa fisica o logica in	
grado di ricevere e registrare documenti informatici.	
Art. 13	
Trasmissione ordinativi dall'Ente al Tesoriere in	
formato informatico	
1. L'Ente, nell'ambito del servizio di mandato	
informatico provvede alla trasmissione per via	
telematica dell'archivio contenente gli ordinativi di	
incasso e di pagamento sottoscritto mediante firma	
digitale.	
2. In ogni caso, la trasmissione dovrà avvenire con	
strumenti o con modalità che garantiscano, mediante	
cifratura, la riservatezza delle informazioni	
trasmesse.	
3. L'archivio, predisposto secondo le specifiche	
tecniche fornite dal Tesoriere, deve contenere tutte le	
informazioni previste per i documenti della specie e	
comunque necessarie per dar corso alle operazioni di	
incasso e pagamento come previsto dalla circolare ABI	
serie tecnica n. 35 del 7 agosto 2008.	
Art. 14	
Ricezione degli ordinativi in formato informatico da	
parte del Tesoriere	
parte del lesollere	

1. Il Tesoriere, all'atto del ricevimento dei flussi	
contenenti gli ordinativi di riscossione ed i mandati	
di pagamento in veste elettronica, provvede a rendere	
disponibile, nell'ambito del servizio di mandato	
informatico, un messaggio attestante la semplice	
ricezione del flusso, con riserva di verificarne il	
contenuto. Eseguita la verifica del contenuto del	
flusso suddetto ed acquisiti i dati nel proprio sistema	
informativo, il tesoriere predispone e trasmette	
all'ente, per via telematica, un successivo documento	
informatico destinato all'Ente, sottoscritto con firma	
digitale e munito di marcatura temporale, contenente il	
risultao dell'acquisizione, segnalando i documenti	
presi in carico e quelli non potuti acquisire; per	
questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha	
impedito l'assunzione.	
2. Resta comunque inteso che il trattamento dei dati	
contenuti nell'archivio suddetto pervenuti alla Banca	
nei giorni e nelle ore di chiusura al pubblico degli	
sportelli bancari non potrà avere luogo prima delle ore	
9 (nove) del primo giorno bancabile successivo a quello	
di ricevimento dell'archivio stesso.	
Art. 15	
Esecuzione delle operazioni	

1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di	
pagamento in veste informatica saranno trasmessi	
dall'Ente al Tesoriere per via telematica.	
2. In luogo e in sostituzione della copia della	
distinta cartacea di accompagnamento degli ordinativi	
di incasso e dei mandati di pagamento data e firma in	
segno di ricevimento dei documenti in essa indicati il	
Tesoriere trasmetterà all'Ente per via telematica una	
ricevuta di servizio	
3. L'Ente, al fine di consentire una corretta	
gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di	
pagamento, trasmetterà al Tesoriere - in luogo e in	
vece delle firme autografe con la precisazione delle	
generalità e delle qualifiche delle persone autorizzate	
a sottoscrivere detti ordinativi e mandati di pagamento	
- i corrispondenti certificati pubblici di	
sottoscrizione di ciascun firmatario dai quali risulta	
 la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri	
titoli relativi alle cariche rivestite nonché	
l'indicazione del provvedimento di attribuzione o di	
conferimento delle attribuzioni e dei poteri stessi.	
4. Nel caso in cui gli ordinativi di incasso ed i	
mandati di pagamento siano firmati dai sostituti, si	
intenderà che l'intervento dei medesimi è dovuto	
all'assenza o all'impedimento dei titolari.	

5	o. Con separata comunicazione scritta l'Ente dovrà	
p	precisare al Tesoriere l'ordine che sarà osservato	
n	nelle sostituzioni.	
6	5. A comprova dei pagamenti effettuati, il Tesoriere	
r	raccoglierà, ove del caso, la quietanza del creditore	
	su foglio separato da trattenere ai propri atti e	
	provvederà ad annotare gli estremi del pagamento	
	effettuato sulla pertinente documentazione	
	neccanografica da consegnare all'Ente in allegato al	
	proprio rendiconto.	
	-	
	A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascerà, in	
	uogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in	
	ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate	
C	con procedure informatiche su moduli meccanizzati.	
8	3. Soltanto a fine esercizio, sulla base delle	
g	quietanze come sopra rilasciate, il Tesoriere	
p	provvederà all'elaborazione della documentazione	
m	neccanografica, sostitutiva delle matrici di dette	
Q	quietanze, da consegnare all'Ente in allegato al	
p	proprio rendiconto.	
	Art. 16	
	Archiviazione	
I	L'Ente affiderà al Tesoriere, nel rispetto della	
n	normativa, l'archiviazione dei dati contabili di ogni	
e	esercizio finanziario secondo le modalità tecniche	

stabilite dal Centro Nazionale per l'Informatica nella <u>Pubblica Amministrazione con deliberazione CNIPA n. 11</u> del 19.02.2004 e note esplicative "Regole tecniche per <u>la riproduzione e conservazione di documenti su</u> supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali" (G.U. 9 marzo 2004 n. 57). Tale archiviazione avverrà senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente. Art. 17 Criteri di utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei pagamenti 1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo. 2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l'Ente e il Tesoriere adottano la seguente metodologia: • l'effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il

prioritario utilizzo delle somme libere, anche se

momentaneamente investite (salvo quanto disposto al

successivo comma 3); in assenza totale o parziale di

dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle	
somme libere depositate sulla contabilità infruttifera	
speciale dell'Ente presso la competente Sezione di	
Tesoreria Provinciale dello Stato della Banca d'Italia;	
• in assenza totale o parziale di somme libere,	
l'esecuzione del pagamento ha luogo mediante l'utilizzo	
delle somme a specifica destinazione secondo i criteri	
e con le modalità di cui al successivo art. 23.	
3. L'Ente si impegna ad assicurare per tempo lo	
smobilizzo delle disponibilità impiegate in	
investimenti finanziari.	
4. L'Ente tiene indenne il Tesoriere dalle conseguenze	
derivanti dal mancato rispetto del principio di cui al	
comma 1 qualora non possa procedersi all'utilizzo di	
somme a specifica destinazione giacenti presso il	
Tesoriere per assenza di attivazione da parte dell'Ente	
dei presupposti di cui all'art. 195 del D. Lgs. N. 267	
del 2000, richiamati al successivo art. 23.	
Art. 18	
Trasmissione di atti e documenti	
1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento	
cartacei sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in	
ordine cronologico, validati dagli stessi soggetti	
abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati.	
2. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione	

ļ	degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento	
ļ	cartacei, comunica preventivamente le firme autografe,	
	le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a	
9	sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni	
1	successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal	
	giorno lavorativo successivo al ricevimento della	
	comunicazione.	
	3. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il	
	regolamento di contabilità e il regolamento economale -	
	se non già ricompreso in quello contabile - nonché le	
	loro successive variazioni.	
	4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al	
	Tesoriere:	
	• il bilancio di previsione e gli estremi della	
C	delibera di approvazione e della sua	
6	esecutività;	
	l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto	
C	dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato	
]	per risorsa ed intervento.	
	5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente	
1	trasmette al Tesoriere:	
	le deliberazioni esecutive relative a storni,	
	prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di	
]	oilancio;	
	• le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi	

e passivi in sede di riaccertamento, dopo	
l'approvazione del conto consuntivo.	
Art. 19	
Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere	
1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale	
di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di	
verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.	
2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente copia	
del giornale di cassa e invia, con periodicità di cui	
al successivo art. 25, l'estratto conto. Inoltre, rende	
disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa	
sia ordinarie che straordinarie.	
Art. 20	
Verifiche ed ispezioni	
1.L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo	
hanno diritto di procedere a verifiche di cassa	
hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia	
hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267	
ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia	
ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267	
ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed	
ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni	
ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte	
ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.	
ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria. 2. Gli incaricati della funzione di revisione	

gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

Art. 21

Anticipazioni di tesoreria

1. Ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. n. 267 del 2000, il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata di competenza dell'ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e

sulle contabilità speciali, nonché assenza degli	
estremi per l'applicazione della disciplina di cui al	
successivo art. 23.	
2. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti	
necessari per l'utilizzo e il rimborso	
dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli	
interessi nella misura di tasso contrattualmente	
stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.	
3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato	
rientro delle anticipazioni non appena si verifichino	
entrate libere da vincoli. In relazione alla	
movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su	
indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al	
precedente art. 5, comma 4, provvede all'emissione dei	
relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento,	
procedendo se necessario alla preliminare variazione di	
-	
bilancio.	
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del	
servizio, l'Ente estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di	
tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante,	
all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette	
esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli	
obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma	
rilasciati nell'interesse dell'Ente.	

5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione	
dello stato di dissesto dell'Ente, ove ricorra la	
fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs.	
n. 267 del 2000, può sospendere, fino al 31 dicembre	
successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo	
della residua linea di credito per anticipazioni di	<u> </u>
tesoreria.	
Art. 22	
Garanzia fideiussoria	
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve	
periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare	
garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori.	
L'attivazione di tale garanzia è correlata	
all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente	
dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del	
precedente art. 21.	
Art. 23	
Utilizzo di somme a specifica destinazione	
1. L'Ente, ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs n. 267 del	
2000, previa apposita deliberazione dell'organo	
esecutivo da adottarsi ad inizio dell'esercizio	
finanziario e subordinatamente all'assunzione della	
delibera di cui al precedente art. 21, comma 1, può,	
all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle	
condizioni di legge, richiedere di volta in volta al	

Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso <u>all'utilizzo delle somme a specifica destinazione</u> vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di <u>tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, </u> <u>accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli</u> importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale. In quest'ultimo caso, qualora l'Ente abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 4, il ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla ricostituzione dei vincoli di cui al citato comma 4. 2. L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000. 3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da

Art. 24	
vincoli'.	
e/o conto vincolato, comprensivo dell'intero 'monte	
con vincolo attraverso un'unica 'scheda di evidenza'	
Tesoriere. A tal fine, il Tesoriere gestisce le somme	
valere prioritariamente su quelle giacenti presso il	
le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a	
5. L'utilizzo delle somme a specifica destinazione per	
Stato.	
_	
verifichi il relativo accredito di somme da parte dello	
vincolo di destinazione ha luogo non appena si	
ripristino degli importi momentaneamente liberati dal	
dell'indicazione dell'importo massimo svincolabile. Il	
volta, apposita richiesta al Tesoriere corredata	
proprio servizio finanziario, inoltra, di volta in	
 ancora riscosse. A tal fine l'Ente, attraverso il	
delle somme maturate nei confronti dello Stato e non	
in contabilità speciale - per spese correnti a fronte	
l'utilizzo di somme a specifica destinazione - giacenti	
della L. n. 449 del 27 dicembre 1997, di attivare	
trasferimenti statali di cui all'art. 47, comma 2,	
alla normativa inerente le limitazioni dei	
4. Resta ferma la possibilità per l'Ente, se sottoposto	
_	
ricostituire in contabilità speciale.	

Gestione del servizio in pendenza di procedure di

pignoramento	
1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e	
successive modificazioni, non sono soggette ad	
esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche	
d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli	
enti locali destinate al pagamento delle spese ivi	
individuate.	
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra	
citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi	
delle somme destinate al pagamento delle spese ivi	
previste, adottando apposita delibera semestrale, da	<u> </u>
notificarsi con immediatezza al Tesoriere.	<u> </u>
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i	<u> </u>
pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa,	
l'Ente si attiene altresì al criterio della	
cronologicità delle fatture o, se non è prevista	
fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su	
richiesta del Tesoriere, l'Ente rilascia una	
certificazione in ordine al suddetto impegno.	
L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti	
costituisce - ai fini del rendiconto della gestione -	
titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal	
Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per	
eventuali altri oneri accessori conseguenti.	
Art. 25	<u> </u>

Tasso debitore e creditore	
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al	
precedente articolo 21, viene applicato un interesse	
nella seguente misura: la cui liquidazione	
ha luogo con cadenza Il Tesoriere procede,	
pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul	
conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente,	
trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare.	
L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro	
trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al	
precedente art. 5, comma 4.	
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario	
che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e	
che si rendesse necessario concedere durante il periodo	
di gestione del servizio, saranno regolate alle	
condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle	
parti.	
2. Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un	
interesse nella seguente misura: la cui	
liquidazione ha luogo con cadenza, con accredito,	
di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria,	
trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto a scalare. L'Ente	
emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei	
termini di cui al precedente art. 4, comma 4.	
Art. 26	

Resa del conto finanziario	
1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi	
alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su	
modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194	
del 31 gennaio 1996, il "conto del Tesoriere",	
corredato dagli allegati di svolgimento per ogni	
singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e	
dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze	
ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli	
estremi delle quietanze medesime.	
2. La rendicontazione di cui al comma precedente può	
avvenire in formato completamente informatico in	
_	
presenza della gestione del servizio di tesoreria con	
ordinativo informatico con l'utilizzo della "Firma	
digitale".	
3. L'Ente, entro e non oltre due mesi dal completamento	
della procedura di parifica, invia il conto del	
Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della	
Corte dei Conti.	
4. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva	
di approvazione del conto del bilancio, il decreto di	
discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali	
rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché	
la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei	
termini di cui all'art. 2 della L. n. 20 del 14 gennaio	

1994.

Art. 27

Amministrazione titoli e valori in deposito

- 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente alle condizioni da pattuire tra le parti.
- 2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
- 3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 28

Corrispettivo e spese di gestione

- 1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il seguente compenso annuo: €
- + IVA.
- 2. Il rimborso al Tesoriere delle spese postali, degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto nonché di quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali ha luogo con periodicità trimestrale; il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base

della quale l'Ente, entro trenta giorni dalla scadenza	
dei termini di cui al precedente art. 5, comma 4,	
emette i relativi mandati.	
Art. 29	
Garanzie per la regolare gestione del servizio di	
tesoreria	
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n.	
267 del 2000, risponde, con tutte le proprie attività e	
con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo	
stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto	
dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque	
attinenti al servizio di tesoreria.	
Art. 30	
Art. 30 Imposta di bollo	
Imposta di bollo	
Imposta di bollo 1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa	
Imposta di bollo 1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza	
Imposta di bollo 1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso	
Imposta di bollo 1. I.'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta	
Imposta di bollo 1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e	
Imposta di bollo 1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di	
Imposta di bollo 1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.	
Imposta di bollo 1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di	
Imposta di bollo 1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.	

Tracciabilità	
1. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza della	
presente convenzione sono effettuati dall'Ente, in	
favore del Tesoriere, mediante accredito sul conto	
corrente bancario n	
acceso dal Tesoriere stesso presso la propria Filiale	
dicodci sensi dell'art. 3 della	
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed	
integrazioni. La persona delegata ad operare su di esso	
è il Sig nato a () il	
e residente in ()	
- Codice fiscale	
Art. 32	
Durata della convenzione	
Durata della convenzione 1. La presente convenzione avrà durata dal 01.07.2018	
1. La presente convenzione avrà durata dal 01.07.2018 al 30.06.2021.	
1. La presente convenzione avrà durata dal 01.07.2018 al 30.06.2021. 2. Alla scadenza naturale l'Ente si riserva la facoltà	
 La presente convenzione avrà durata dal 01.07.2018 al 30.06.2021. Alla scadenza naturale l'Ente si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b, 	
 La presente convenzione avrà durata dal 01.07.2018 al 30.06.2021. Alla scadenza naturale l'Ente si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b, del D. Lgs. 163/2006 per un ulteriore periodo non 	
1. La presente convenzione avrà durata dal 01.07.2018 al 30.06.2021. 2. Alla scadenza naturale l'Ente si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b, del D. Lgs. 163/2006 per un ulteriore periodo non superiore a tre anni il servizio di tesoreria al	
1. La presente convenzione avrà durata dal 01.07.2018 al 30.06.2021. 2. Alla scadenza naturale l'Ente si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b, del D. Lgs. 163/2006 per un ulteriore periodo non superiore a tre anni il servizio di tesoreria al Tesoriere.	
1. La presente convenzione avrà durata dal 01.07.2018 al 30.06.2021. 2. Alla scadenza naturale l'Ente si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b, del D. Lgs. 163/2006 per un ulteriore periodo non superiore a tre anni il servizio di tesoreria al Tesoriere. Art. 33	
1. La presente convenzione avrà durata dal 01.07.2018 al 30.06.2021. 2. Alla scadenza naturale l'Ente si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b, del D. Lgs. 163/2006 per un ulteriore periodo non superiore a tre anni il servizio di tesoreria al Tesoriere.	
1. La presente convenzione avrà durata dal 01.07.2018 al 30.06.2021. 2. Alla scadenza naturale l'Ente si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b, del D. Lgs. 163/2006 per un ulteriore periodo non superiore a tre anni il servizio di tesoreria al Tesoriere. Art. 33	
1. La presente convenzione avrà durata dal 01.07.2018 al 30.06.2021. 2. Alla scadenza naturale l'Ente si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b, del D. Lgs. 163/2006 per un ulteriore periodo non superiore a tre anni il servizio di tesoreria al Tesoriere. Art. 33	

1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale	
registrazione della presente convenzione ed ogni altra	
consequente sono a carico dell'aggiudicatario. Agli	
effetti della registrazione, si applica il combinato	
disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del	
1986.	
2. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario	
dell'Ente ai sensi della L. n. 604 dell'8 giugno 1962,	
qualora lo stesso intervenga alla stipula della	
presente convenzione in veste di pubblico ufficiale	
rogante, si tiene conto del valore indicato al primo	
comma del precedente articolo 28 ovvero, in mancanza,	
dell'importo medio annuo degli interessi, commissioni	
ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall'Ente nel	
quinquennio precedente come risulta dai relativi	
rendiconti approvati; ove l'applicazione di	
quest'ultimo criterio desse un risultato pari a zero,	
la presente convenzione si dovrà considerare di valore	
indeterminato, con consequente applicazione del diritto	
sul valore stabilito come minimo nella tabella "D",	
allegata alla richiamata L. n. 604 del 1962.	
Art. 34	
Rinvio	
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione,	
si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che	

disciplinano la materia.	
Art. 35	
Foro Competente	
1. Per qualsiasi controversia derivante dalla	
applicazione del presente contratto è competente il	
Foro di Macerata.	
Art. 36	
Domicilio delle parti	
1. Per gli effetti della presente convenzione e per	
tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e	
il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le	
rispettive sedi indicate nel preambolo della presente .	
convenzione.	
47	